



# Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

(Adeguamento del periodo di attesa per il ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### I

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

*Art. 85c cpv. 1, frase introduttiva<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Il coniuge e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni di uno straniero ammesso provvisoriamente possono raggiungere quest'ultimo ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria al più presto due anni dopo la decisione di ammissione provvisoria se:

### II

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 ...  
2 RS 142.20  
3 FF 2021 2999